

# dossier

XIX Legislatura

30 ottobre 2024

## **Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale**

**D.L. 158/2024 – A.S. 1280**



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) – ✕ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 396



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it) – ✕ [@CD\\_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 372

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Paesi di origine sicuri</i> ).....	5
Articolo 2 ( <i>Modifiche al procedimento di impugnazione in materia di protezione internazionale</i> ).....	19
Articolo 3 ( <i>Entrata in vigore</i> ).....	32



## **Articolo 1** **(Paesi di origine sicuri)**

L'**articolo 1** detta un elenco puntuale di “Paesi di origine sicuri” – tali nell’interesse del loro territorio – da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge; inoltre prevede, circa l’individuazione dei Paesi di origine sicuri, una informativa annuale del Governo, mediante una relazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

La qualificazione di “**Paesi di origine sicuri**” discende dalla normativa dell’Unione europea.

La direttiva 2013/32/UE (del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 giugno 2013) recante “procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale” (cd. direttiva procedure) ne tratta agli articoli 36 e 37 ed al correlativo allegato I (v. *infra*).

Secondo tale ordito normativo europeo – oggi vigente, ancorché destinato ad esser sostituito dal regolamento dell’Unione europea n. 1348 del 2024, il quale avrà applicazione dal giugno 2026 – la sicurezza o meno del richiedente nel Paese di origine è criterio fondamentale per stabilire la fondatezza di una domanda di protezione internazionale. Ed un Paese di origine è designabile come “sicuro” se risponda ad alcuni requisiti (v. *infra*).

La normativa europea di futura applicazione attrarrà al livello dell’Unione europea la designazione dei Paesi di origine sicuri, pur mantenendo la facoltà per gli Stati membri di applicare norme legislative che consentano una designazione dei Paesi sicuri a livello nazionale.

In attesa di quella novazione, ad ogni modo, si applica la direttiva del 2013, secondo la quale la designazione di Paese sicuro *può* essere effettuata da ciascuno Stato membro, entro il perimetro normativo tracciato dalla medesima direttiva.

La direttiva del 2013 è stata recepita, in Italia, dal decreto legislativo n. 142 del 2015. Quest’ultimo tuttavia non recepiva il meccanismo del Paese di origine sicuro, previsto dalla direttiva del 2013 quale facoltativo.

In un secondo momento, il decreto-legge n. 113 del 2018 ha recepito (all’articolo 7-*bis*) questo specifico profilo, relativo all’individuazione dei Paesi di origine sicuri.

A tal fine esso ha novellato il decreto legislativo n. 25 del 2008 (atto di recepimento dell’antecedente direttiva 2005/85/CE recante “norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato”), introducendovi un articolo 2-*bis*.

Quanto disposto dall’articolo 1 del presente decreto-legge incide pertanto sul dettato dell’articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008.

La novellazione di tale articolo 2-*bis* muove lungo alcune direttrici:

- **‘legifica’ l’individuazione dei Paesi di origine sicuri, mediante una puntuale loro enumerazione, da aggiornare con atto normativo del pari primario;**
- **esclude che la designazione di Paese di origine sicuro possa essere effettuata con l’eccezione di parti del suo territorio;**
- **prevede un’informativa periodica annuale del Governo al Parlamento, circa l’individuazione dei Paesi di origine sicuri;**
- **aggiorna a fini di coordinamento la menzione dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (nell’acronimo: EASO), sostituendole quella di Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (dal momento che il primo, istituito dal regolamento europeo n. 439 del 2010, è stato sostituito da tale Agenzia, con il regolamento europeo n. 2303 del 2021).**

Nella disposizione previgente rispetto all’attuale novella, l’individuazione dei Paesi di origine sicuri è demandata a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia.

L’elenco dei Paesi così definito è aggiornato periodicamente e notificato alla Commissione europea.

In conformità a tali previsioni, da ultimo è intervenuto il decreto ministeriale del 7 maggio 2024, con l’indicazione puntuale dei Paesi di origine sicuri.

**La nuova disposizione**, posta dalla **lettera a)** dell’unico comma di cui si compone il presente articolo 1 del decreto-legge, **enumera essa stessa il novero di Paesi di origine da ritenersi sicuri.**

Si tratta di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Tale elenco ricalca quello reso dal decreto del Ministro degli affari esteri del 2024 sopra citato, con l’espunzione tuttavia di tre Paesi lì presenti (Camerun, Colombia, Nigeria), per i quali sono stati ravvisati elementi di criticità.

La nuova elencazione è resa dalla disposizione del decreto-legge, vi si legge, “in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dai riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti”.

Una fattispecie in cui la provenienza da un Paese di origine sicuro assume saliente rilevanza è data dalle cd. procedure accelerate di frontiera, oggetto dell’articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Lì si prevede, tra l’altro, l’applicabilità di tale modalità accelerata in caso di domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato, appunto, come di origine sicuro (comma 2, lettera *b-bis*)).

Siffatta previsione normativa è stata, da ultimo, oggetto di considerazione da parte del Tribunale ordinario di Roma, XVIII Sezione civile (sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione), nei decreti del 18 ottobre 2024, nn. 42251 e 42256.

I casi concernevano l'uno un migrante egiziano e l'altro un migrante proveniente dal Bangladesh, entrambi trattenuti, durante lo svolgimento della procedura in frontiera (cfr. l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015), in una struttura in Albania (cfr. la legge n. 14 del 2024, recante “ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno”).

Il Tribunale romano ha ritenuto che l'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione europea resa dalla giurisprudenza europea (con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea-Granze Sezione del 4 ottobre 2024, causa C-406/22) precludesse la qualificazione del Paese di provenienza di quei trattenuti alla stregua di Paese sicuro, con ciò venendo meno il presupposto di applicabilità della procedura accelerata di frontiera (quale disegnata dall'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera b-*bis*), del decreto legislativo n. 25 del 2008).

Ha rilevato il Tribunale, in entrambe le sue pronunce: “il Paese di origine del trattenuto, nelle conclusioni della scheda-Paese dell'istruttoria del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'aggiornamento del sopra citato decreto interministeriale [di determinazione dell'elenco dei Paesi sicuri, *ndr.*], basate su informazioni tratte da fonti qualificate di riferimento, è definito Paese di origine sicuro ma con eccezioni per alcune categorie di persone [...]”<sup>1</sup>. Pertanto, in ragione dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il Paese di origine del trattenuto non può essere riconosciuto come Paese sicuro, tanto più che la stessa sentenza sottolinea il dovere del giudice di rilevare, anche d'ufficio, l'eventuale violazione, nel caso sottoposto al suo giudizio, delle condizioni sostanziali della qualificazione di Paese sicuro enunciate nell'allegato I della direttiva 2013/32”.

Donde l'assenza di un titolo di permanenza nella struttura albanese di quei richiedenti protezione internazionale, ad avviso del Tribunale. Esso ha deciso, rilevando un impedimento al legittimo trattenimento, la non convalida dei trattenimenti nonché il riacquisto da parte degli interessati dello stato di libertà personale (mediante conduzione in Italia, anche per effetto della disposizione recata dall'articolo 4, comma 3, del citato Protocollo tra Italia-Albania).

Si segnala che, avverso l'ordinanza 42256/2024, il Ministero dell'Interno ha presentato ricorso per Cassazione, chiedendo un intervento chiarificatore delle Sezioni unite per i seguenti due motivi: 1) se, nel caso di un Paese (come il Bangladesh) che non presenta criticità in tutto il suo territorio nazionale, sia legittimo fondare il diniego della convalida del trattenimento solo sulla presenza di criticità nei confronti dei diritti di alcune specifiche categorie di soggetti; 2) la carenza di adeguata motivazione in ordine alla effettiva sussistenza di una situazione che giustificasse la disapplicazione della designazione del Paese di provenienza del richiedente come Paese di origine sicuro.

**Altra novella, recata questa dalla lettera b), sopprime la previsione che la designazione di un Paese di origine sicuro possa essere effettuata con l'eccezione di parti del territorio.**

---

<sup>1</sup> Nella specie, oppositori politici, dissidenti, difensori dei diritti umani o coloro che possano ricadere nei motivi di persecuzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, nel caso dell'Egitto, e appartenenti alla comunità LGBTQ+, vittime di violenza di genere incluse le mutilazioni genitali femminili, minoranze etniche e religiose, accusati di crimini politici, condannati a morte, sfollati climatici, nel caso del Bangladesh.

Pertanto, la sicurezza di un Paese dev'essere rilevata con riferimento all'interezza del suo territorio, senza più possibile esclusione di sue zone.

Questo intervento normativo – si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – è inteso quale ricettivo di orientamento giurisprudenziale europeo.

Infatti la citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), nel trattare questione pregiudiziale di interpretazione (sollevata da un tribunale della Repubblica ceca), ha interpretato la disposizione europea (l'articolo 37 della direttiva n. 32 del 2013) come precludente la designazione di un Paese di origine come sicuro, quando alcune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni materiali per tale designazione (la quale deve essere resa in conformità dell'allegato I della medesima direttiva n. 32).

Finché non entri in applicazione il regolamento dell'Unione europea n. 1348 del 2024 – il quale consente una designazione di Paese sicuro con eccezioni “per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili” (cfr. il suo articolo 61, par. 2) – vale l'interpretazione giurisprudenziale europea ricordata, che la novella traspone entro il dettato del comma 2 dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Siffatto intervento normativo non incide sulla vigente previsione della possibile eccezione di categorie di persone, ai fini della designazione di Paese di origine sicuro.

Peraltro, *un ulteriore profilo parrebbe suscettibile di approfondimento* sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia innanzi citata, e concerne, in termini di approssimativa semplificazione, il grado di ‘vincolatività’ della designazione dei Paesi di origine sicuri, ancorché ora consegnata a fonte primaria, per il giudice nazionale.

Al riguardo, il 25 ottobre 2024 il [Tribunale ordinario di Bologna](#), Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), sottoponendole le due questioni di seguito riportate:

- 1) “se per il diritto dell'Unione europea e in particolare ai sensi degli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE e del suo Allegato I, il parametro sulla cui base debbono essere individuate le condizioni di sicurezza che sottendono alla designazione di un Paese terzo come Paese di origine sicuro debba essere inderogabilmente individuato nella carenza di persecuzioni dirette in modo sistematico e generalizzato nei confronti degli appartenenti a specifici gruppi sociali e di rischi reali di danno grave come definito nell'Allegato I della Direttiva 2013/32/UE, in particolare se la presenza di forme persecutorie o di esposizione a danno grave concernenti un unico gruppo sociale di difficile identificazione - quali ad esempio le persone lgbtiqa+, le minoranze etniche o religiose, le donne esposte a violenza di genere o a tratta ecc... – escluda detta designazione”;
- 2) “se il principio del primato del diritto europeo ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea imponga di assumere che, in caso di contrasto fra le disposizioni della Direttiva 2013/32/UE in materia

di presupposti dell'atto di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro e le disposizioni nazionali, sussista sempre l'obbligo per il giudice nazionale di non applicare queste ultime, in particolare se tale dovere per il giudice di disapplicare l'atto di designazione permanga anche nel caso in cui detta designazione venga operata con disposizioni di rango primario, quale la legge ordinaria”.

Si è sopra ricordato come la designazione di Paese di origine sicuro rilevi, tra l'altro, ai fini dell'applicazione di un regime speciale di esame della domanda di protezione internazionale, il quale fa perno su “una forma di presunzione relativa di protezione sufficiente nel Paese di origine” (citando dalla sentenza della Corte di giustizia sopra ricordata), in forza della quale è consentita una ‘accelerazione’ della procedura di esame.

L'interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sua sentenza ha riguardato altresì il tema se il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti di Paesi terzi designati come di origine sicuri, sia tenuto a rilevare una violazione delle condizioni “sostanziali” di siffatta designazione (enunciate all'allegato I della direttiva n. 32 del 2013), e questo anche se tale violazione non sia espressamente invocata a sostegno del ricorso.

Qui rileva l'articolo 46 della direttiva n. 32 del 2013, relativo al diritto dei richiedenti protezione internazionale ad un ricorso effettivo, ed in particolare il suo paragrafo 3, secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che il giudice dinanzi al quale sia contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale, proceda all'“esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale”.

A detta della Corte di giustizia, gli Stati membri sono così tenuti “ad adattare il loro diritto nazionale in modo che il trattamento dei ricorsi in questione comporti un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere ad una valutazione aggiornata del caso di specie”.

Secondo la Corte, discende dunque dalla norma europea (quale posta dalla direttiva n. 32 del 2013, all'articolo 46, par. 3) la titolarità del giudice nazionale (nel suo esame sul ricorso del richiedente protezione internazionale, proveniente da Paese di origine designato come sicuro) dell'esame su “la legittimità di siffatta designazione”.

Nella conclusione della Corte di giustizia su questa specifica questione pregiudiziale di interpretazione, l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva n. 32 del 2013 “deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all'articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell'ambito dell'esame completo ed *ex nunc* imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve

rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso”.

Novella di mero coordinamento normativo è quella posta dalla **lettera c)**, la quale menziona l'**Agenzia dell'Unione europea per l'asilo**, in luogo dell'ormai soppresso (a seguito del regolamento dell'Unione europea n. 2303 del 2021) Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

Tale soggetto è menzionato dalla norma interna quale possibile fonte di informazioni, cui attinga la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, onde fornire a sua volta informazioni per la valutazione se uno Stato non appartenente all'Unione europea sia un Paese di origine sicuro.

Quanto alle funzioni dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), essa fornisce sostegno tecnico, operativo, formativo, agli Stati membri nell'applicazione dell'insieme di norme dell'Unione europea che disciplinano le condizioni di asilo, protezione internazionale e accoglienza, denominato “sistema europeo comune di asilo” (CEAS). Essa non sostituisce in alcun modo le autorità nazionali competenti in materia di asilo o di accoglienza.

Infine la novellazione dettata dalla **lettera d)** – mediante l'aggiunta di un comma *4-bis* entro l'articolo *2-bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 – dispone una **informativa del Governo al Parlamento, “in relazione all'aggiornamento” periodico dell'elenco dei Paesi di origine sicuri** sopra ricordato.

Siffatto aggiornamento periodico (non è determinato il termine, che si direbbe annuale) è prescritto avvenga **con atto avente forza di legge**.

Il nuovo elenco è notificato alla Commissione europea.

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei Ministri delibera, **entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari** (senza ulteriori determinazioni di ordine procedimentale).

La relazione riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente nonché dei Paesi di nuova inclusione.

Questo, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali.

La relazione tiene conto delle informazioni acquisite tramite la Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

**D.Lgs. 25/2008**

***Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.***

**Testo previgente**

**Modificazioni apportate dall'art. 4 del  
D.L. 75/2023**

Art. 2-bis  
(Paesi di origine sicuri)

Art. 2-bis  
(Paesi di origine sicuri)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

**1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.**

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione ~~di parti del territorio o~~ di categorie di persone.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

3. *Identico:*

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.

**D.Lgs. 25/2008**

***Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.***

**Testo previgente**

**Modificazioni apportate dall'art. 4 del D.L. 75/2023**

848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'**Agenzia dell'Unione europea per l'asilo**, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

**4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari.**

**D.Lgs. 25/2008**

***Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.***

**Testo previgente**

**Modificazioni apportate dall'art. 4 del D.L. 75/2023**

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova.

*5. Identico.*

***La designazione di “Paese di origine sicuro” nella normativa dell’Unione europea***

La [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (che ha proceduto alla rifusione della previgente direttiva 2005/85/CE) consente agli Stati membri dell’UE di applicare specifiche norme procedurali - in particolare **procedure accelerate e svolte alla frontiera o in zone di transito** - se il richiedente è cittadino di un Paese (o apolide in relazione a un Paese terzo di precedente residenza abituale) che è stato designato come Paese di origine sicuro dal diritto nazionale e che, inoltre, può essere considerato sicuro per il richiedente in funzione della sua particolare situazione.

Nello specifico, le norme sui Paesi di origine sicuri sono contenute negli **articoli 36 e 37** della direttiva.

L’articolo 36 esplicita il **concetto di Paese di origine sicuro** e precisa che un Paese terzo può essere considerato Paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese ovvero è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese, e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della [direttiva 2011/95/UE](#). Prevede inoltre che siano gli Stati membri a stabilire nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di Paese di origine sicuro.

L’articolo 37 dispone a sua volta che gli Stati membri abbiano la possibilità di mantenere in vigore o di introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I della medesima direttiva 2013/32/UE (vedi *infra*), di **designare a**

### **livello nazionale Paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale.**

L'articolo precisa che la valutazione volta ad accertare che un Paese è un Paese di origine sicuro deve basarsi su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)<sup>2</sup>, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

Allo stesso modo, al considerando 46 della direttiva si osserva che, qualora gli Stati membri applichino i concetti di Paese sicuro caso per caso o designino i Paesi sicuri adottando gli elenchi a tal fine, dovrebbero tener conto fra l'altro degli orientamenti e dei manuali operativi e delle informazioni relative ai Paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del Paese di origine dell'EASO, nonché i pertinenti orientamenti dell'UNHCR.

Gli Stati membri sono tenuti infine a notificare alla Commissione europea i Paesi designati quali Paesi di origine sicuri.

*Ad oggi non tutti gli Stati membri hanno adottato elenchi nazionali di Paesi di origine sicuri.*

I **criteri comuni** per la **designazione dei Paesi terzi di origine sicuri** da parte degli Stati membri sono stabili all'allegato I della direttiva 2013/32/UE, il quale recita:

“Un Paese è considerato Paese di origine sicuro se, sulla base dello *status* giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della [direttiva 2011/95/UE](#), né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

- a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
- b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#) e/o nel [Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici](#) e/o nella [Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura](#), in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
- c) il rispetto del principio di “*non-refoulement*” conformemente alla [convenzione di Ginevra](#);
- d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.”

---

<sup>2</sup> Il [regolamento \(UE\) 2021/2303](#) relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ha abrogato il regolamento (UE) n. 439/2010 e ha trasformato l'Ufficio europeo per l'asilo (*European Asylum Support Office - EASO*) nell'[Agenzia dell'UE per l'asilo](#) (*European Union Agency for Asylum - EUAA*).

Il sopra citato articolo 9 della direttiva 2011/95/UE (recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta) definisce “**atti di persecuzione**”, ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che:

- a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure
- b) costituiscono la somma di diverse misure, fra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Al paragrafo 2 del medesimo articolo si precisa inoltre che gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, fra l'altro, assumere la forma di:

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2<sup>3</sup>.

Con l'approvazione del ‘**nuovo patto sulla migrazione e l'asilo**’, la direttiva 2013/32/UE verrà sostituita dal [regolamento \(UE\) 2024/1348](#) che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione. L'applicazione del regolamento è prevista a decorrere dal **12 giugno 2026**, dopo due anni dalla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale dell'UE*.

Il testo intende sostituire le varie procedure attualmente applicate negli Stati membri con un'unica procedura semplificata. Introduce, fra l'altro, una procedura di frontiera obbligatoria tesa a valutare rapidamente alle frontiere esterne dell'UE l'eventuale infondatezza o inammissibilità delle domande di asilo.

---

<sup>3</sup> L'articolo 12, paragrafo 2, stabilisce che un cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che: a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) abbia commesso al di fuori del Paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune; c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.

Il regolamento stabilisce inoltre norme armonizzate per la designazione dei Paesi sicuri<sup>4</sup>.

In particolare, l'articolo 61 (“**concetto di Paese di origine sicuro**”) prevede che “un Paese terzo può essere designato Paese di origine sicuro a norma del presente regolamento soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del [regolamento \(UE\) 2024/1347](#), né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 di tale regolamento”.

Viene precisato inoltre che “la designazione di un Paese terzo come Paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con **eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili**”.

I Paesi terzi saranno **designati Paesi di origine sicuri a livello dell'Unione** (art. 62)<sup>5</sup>.

Con riferimento alla designazione dei Paesi di origine sicuri, si fornisce di seguito la posizione assunta da alcuni fra gli Stati membri dell'UE.

#### **Austria**

L'articolo 19 della *Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl - Verfahrensgesetz* [BFA-VG](#) prevede un elenco di Paesi di origine sicuri. Vi si precisa che tale elenco deve tenere conto principalmente dell'esistenza o dell'assenza di persecuzioni da parte dello Stato, della protezione dalle persecuzioni da parte di attori non statali e della protezione legale contro le violazioni dei diritti umani.

Secondo quanto riportato in *Aida information database: [Safe country of origin - Austria \(ultimo aggiornamento 10 luglio 2024\)](#)*, l'elenco come modificato nel marzo 2022 comprende i seguenti Stati: **Albania; Bosnia-Erzegovina; Repubblica del Nord Macedonia; Serbia; Montenegro; Kosovo; Benin; Mongolia; Marocco; Algeria; Tunisia; Georgia; Armenia; Ghana; Senegal; Namibia; Corea del Sud; Uruguay.**

#### **Belgio**

<sup>4</sup> Al considerando 79 si osserva che “criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel Paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 2024/1347 mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i Paesi terzi siano designati Paesi di origine sicuri, data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di Paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate”.

<sup>5</sup> Tuttavia, il considerando 81 precisa che “la designazione dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri a livello dell'Unione dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei Paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale Paesi terzi diversi da quelli designati Paesi terzi sicuri o Paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, tale designazione o elenco comune dovrebbe garantire l'applicazione uniforme dei concetti da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato o per i quali esiste un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale”.

Il concetto di Paese di origine sicuro è stato introdotto nella legge sugli stranieri dalla legge del 19 gennaio 2012, poi modificata dalla legge del 21 novembre 2017. Le domande provenienti da Paesi di origine sicuri sono esaminate con procedura accelerata (cfr. *Aida information database*: [Safe country of origin - Belgio](#)).

Il Belgio ha aggiornato l'elenco dei Paesi di origine sicuri il 12 maggio 2024 con il Regio decreto di attuazione dell'articolo 57/6/1, § 3, comma 4, della legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri, che stabilisce l'elenco dei Paesi di origine sicuri ([pubblicato nella Gazzetta ufficiale belga il 27 maggio 2024](#)). Questi sono: **Albania, Bosnia-Erzegovina, India, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia**. L'elenco viene rivisto almeno una volta all'anno e può essere aggiornato in base alla situazione più recente del Paese.

### Francia

La nozione di Paese d'origine sicuro è stata introdotta nella legislazione francese con la [legge del 10 dicembre 2003](#). La prima lista di Paesi di origine sicuri è stata stilata nel giugno 2005 dal Consiglio di amministrazione dell'*Office français de protection des réfugiés et apatrides* (OFPRA). Ogni volta che un Paese viene rimosso o aggiunto alla lista, le delibere del Consiglio di amministrazione vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale (cfr. [OFPRA](#)).

Secondo quanto riportato in *Aida information database*: [Safe country of origin - Francia \(ultimo aggiornamento 10 luglio 2024\)](#), l'elenco dei Paesi considerati di origine sicura comprende i seguenti 13 paesi: **Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Georgia, India, Kosovo, Nord Macedonia, Mauritius, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Serbia**.

### Germania

La Legge fondamentale tedesca definisce come Paesi d'origine sicuri i Paesi “nei quali, in base alle leggi, alle prassi esecutive e alle condizioni politiche generali, si può concludere con sicurezza che non esistono né persecuzioni politiche né pene o trattamenti inumani o degradanti” (articolo 16a della [Legge fondamentale tedesca](#)). In base a quanto disposto nella Sezione 29a della [Legge sul diritto di asilo](#), la domanda di asilo di uno straniero proveniente da un Paese d'origine sicuro è respinta in quanto manifestamente infondata, a meno che i fatti o le prove prodotte dallo straniero non diano motivo di credere che egli rischi la persecuzione politica - ai sensi dell'articolo 3(1) o un danno grave ai sensi dell'articolo 4(1) della medesima legge - nel suo Paese d'origine. Gli Stati membri dell'Unione europea sono considerati per definizione Paesi di origine sicuri. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è in allegato alla legge. Ogni due anni, il governo federale è tenuto a presentare al Bundestag una relazione che spieghi se i requisiti per la classificazione degli Stati come Paesi di origine sicuri continuano a essere soddisfatti. Se la situazione in un Paese di origine sicuro cambia e non può più essere considerato sicuro ai sensi della legge, il governo federale può emettere un decreto per rimuovere tale Paese dall'elenco per un periodo di 6 mesi (vd. *Aida information database*: [Safe country of origin – Germania](#)).

La Germania considera attualmente i seguenti Paesi come Paesi di origine sicuri: **Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Ghana, Kosovo, Nord Macedonia, Montenegro, Moldavia, Senegal, Serbia** (vd. anche il sito [BAMFT](#) 15.01.2024).

### Paesi Bassi

Sul sito del [governo dei Paesi Bassi](#), si riferisce che, se un richiedente asilo proviene da un Paese incluso nell'[elenco dei Paesi di origine sicuri](#), la sua domanda viene trattata con procedura accelerata, poiché si ritiene che questi abbia poche possibilità di ottenere un permesso di soggiorno. L'elenco riporta i Paesi in cui, secondo il governo olandese, non si verificano generalmente le seguenti pratiche: persecuzioni per motivi, ad esempio, di razza o religione; tortura; trattamenti inumani (vd. anche [Safe country of origin – Paesi Bassi](#)). Inoltre, in base alla [legge sugli stranieri](#), può dichiararsi il rigetto di una richiesta di asilo nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro.

I Paesi compresi nell'[elenco](#) sono: **Albania, Armenia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Georgia, Ghana, India, Giamaica, Kosovo, Mongolia, Montenegro, Marocco, Nord Macedonia, Senegal, Serbia, Tunisia, Stati Uniti**. Per quanto riguarda l'Ucraina, a causa della situazione, il suo *status* di Paese di origine sicuro è stato temporaneamente sospeso (vd. [more information on how asylum applications by Ukrainians are dealt with](#)).

### Spagna

Il concetto di 'Paese d'origine sicuro' è definito in riferimento all'articolo 20, paragrafo 1, lettera *d*), della [legge](#) che disciplina il diritto di asilo e la protezione sussidiaria. In base a tale articolo, si ritiene che il richiedente asilo provenga da un Paese terzo sicuro qualora, in conformità con quanto previsto dalle norme dell'UE e tenuto conto della sua situazione particolare, la sua vita, la sua integrità e la sua libertà non siano minacciate a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. La provenienza da un Paese d'origine considerato sicuro è condizione per l'applicazione di una procedura accelerata ([articolo 25](#) della legge sull'asilo).

Secondo quanto riportato in *Aida information database: Safe country of origin - Spagna (ultimo aggiornamento 10 luglio 2024)*, non esiste in Spagna una prassi diffusa sull'uso di tale concetto, anche se l'*Audiencia Nacional* ha dichiarato nel **2016** che il **Marocco** e l'**Algeria** si qualificano come Paesi di origine sicuri in quanto 'Paesi terzi sicuri', senza fare riferimento a criteri distinti. Tuttavia, negli ultimi anni il governo spagnolo sta concedendo protezione a cittadini marocchini in casi specifici, come quando si ritiene che esistano motivi di persecuzione di natura politica (ad esempio per chi proviene dalla regione del Rif) o con riferimento a persone LGTBI+ o soggette alla violenza di genere.

Per approfondimenti sull'applicazione del concetto di 'Paese di origine sicuro' negli Stati membri dell'UE vd. '[Safe country of origin' concept in EU+ countries](#)' e [Recent changes in national lists of safe countries](#), a cura dell'**Agenzia dell'Unione europea per l'asilo**.

Secondo quanto riferito nella relazione *Safe country of origin' concept in EU+ countries*, alla data del 9 giugno 2021 risultano 22 Paesi dell'UE+ ad aver adottato liste di Paesi di origine sicuri, ossia: Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera.

**Articolo 2**  
**(Modifiche al procedimento di impugnazione  
in materia di protezione internazionale)**

L'**articolo 2** interviene sulla disciplina del procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale, al fine di introdurre un reclamo, proponibile dinanzi alla Corte di appello, avverso il decreto motivato con cui il giudice decide sulla sospensione del provvedimento impugnato.

Il **comma 1, lettera a)**, introduce modifiche all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (c.d. decreto procedure), riguardante il **ricorso contro la decisione di diniego della protezione internazionale** adottata dalla Commissione territoriale e la conseguente **richiesta di sospensione** dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Si ricorda che il decreto procedure contempla una **procedura unificata per tutte le forme di protezione internazionale**, che attualmente si compone di due fasi successive, cui si aggiunge una terza fase eventuale.

A decidere sulla **domanda di protezione** è competente la **Commissione territoriale** per il riconoscimento della protezione internazionale, la cui decisione è **impugnabile dinanzi alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale ordinario** che provvede, in composizione monocratica e su istanza del richiedente, al **riesame del provvedimento** della Commissione.

La disciplina applicabile a quest'ultima fase di carattere giurisdizionale è attualmente contenuta nell'articolo 35-*bis* del decreto procedure, così come modificato dal decreto-legge n. 13 del 2017 e dal decreto-legge n.145 del 2024 (in corso di esame per la conversione).

Il **ricorso** deve essere proposto, a pena di inammissibilità, **entro trenta giorni** dalla notificazione del provvedimento, ovvero **entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo** al momento della proposizione, salvi i casi di procedura cd. accelerata previsti dall'art. 28-*bis* del medesimo decreto procedure.

In particolare, l'intervento recato dalla **lettera a)** consta di due modificazioni: l'una sostituisce il comma 4 del citato art. 35-*bis* (**n. 1**), l'altra inserisce un nuovo comma 4-*bis* nel medesimo articolo (**n. 2**). Oggetto delle novelle è la **disciplina della sospensione del provvedimento impugnato**.

A tale proposito, il comma 3 dell'art. 35-*bis* prevede che la proposizione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale **sospende automaticamente** l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi in cui il ricorso sia stato presentato:

- da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei c.d. punti di crisi (*hotspot*) di cui all'art. 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione- T.U.I),

ovvero nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di cui all'articolo 14 del TU (lett. a);

- avverso il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta per manifesta infondatezza la domanda di riconoscimento della protezione internazionale (lett. b e c);

- avverso il provvedimento adottato nei confronti di richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura oppure che abbia presentato la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento (lett. d);

- avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b), relativo alla procedura accelerata.

Il comma 4 del citato articolo 35-bis, nella versione finora vigente, prevede che, nei casi previsti dal comma 3, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento può essere richiesta in via cautelare al giudice, che vi provvede con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.

Rispetto alla norma previgente, le **modifiche** sostanziali apportate al **comma 4** consistono:

- nella previsione della necessità di depositare l'istanza di sospensione **contestualmente** alla presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima;
- nella introduzione di un **contraddittorio cartolare anticipato** sull'istanza di sospensione.

Nello specifico, tale contraddittorio si articola nelle seguenti fasi:

- il ricorso viene notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la Commissione o la Sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo<sup>6</sup>;
- entro **3 giorni** dalla notifica, il **Ministero dell'interno** può depositare note difensive;
- entro i successivi **3 giorni** la **parte ricorrente** può depositare note di replica;
- entro i **successivi 5 giorni** il **giudice decide** sull'istanza di sospensione.

Il termine di 5 giorni previsto per la decisione decorre, invece, dalla scadenza del termine per il deposito delle note difensive (3 giorni dalla notifica del ricorso), nei casi in cui il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive.

---

<sup>6</sup> Il ricorso è altresì trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Rimane ferma la previsione del rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo al ricorrente la cui istanza di **sospensione** sia stata **accolta**, nelle ipotesi di ricorso proposto:

- avverso il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta per manifesta infondatezza la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
- avverso il provvedimento adottato nei confronti di richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura oppure che abbia presentato la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Allo straniero che presenti domanda di protezione internazionale viene rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesta di asilo** della durata di sei mesi, valido sul territorio dello Stato e rinnovabile fino alla decisione della Commissione Territoriale in merito alla richiesta del riconoscimento della protezione internazionale o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35-*bis*, co. 3 e 4 del decreto procedure (si v. D.Lgs. n. 142/2015, art. 4).

Il **n. 2 della lettera a)**, inserisce nel citato art. 35-*bis* il nuovo **comma 4-*bis***. La novella è volta ad introdurre la possibilità di proporre **reclamo dinnanzi alla Corte di appello** avverso la decisione sull'istanza di **sospensiva** adottata dal Tribunale.

Il termine perentorio per la proposizione del reclamo è pari a **5 giorni** e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita.

La nuova disposizione rinvia agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile, che regolano, in via generale, il **rito camerale**.

Le caratteristiche essenziali del procedimento camerale di cui agli articoli 737 ss. del codice di procedura civile possono essere così riassunte: il procedimento si attiva con "ricorso" dell'interessato (art. 737 c.p.c.), si svolge senza seguire forme rituali, non richiede espressamente la forma del contraddittorio (l'art. 738, 3° comma, c.p.c. prevede solo l'eventualità che il giudice assuma informazioni) e termina con l'adozione di un decreto (art. 737 c.p.c.)

Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte e la sua proposizione **non sospende l'efficacia esecutiva** del provvedimento reclamato.

La Corte d'appello, sentite le parti, decide con **decreto immediatamente esecutivo, entro 10 giorni** dalla presentazione del reclamo. Il decreto adottato è comunicato alle parti a cura della cancelleria.

La disposizione prevede, infine, che, per tali procedimenti, non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Il **comma 1, lettera b)**, modifica l'articolo 35-ter del decreto procedure, riguardante il ricorso contro la decisione di diniego della protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale **nella procedura di frontiera**, al fine, da un lato, di estendere anche a tale ipotesi la previsione del **reclamo avverso il provvedimento di sospensione** e, dall'altro, di prevedere che la Sezione specializzata del Tribunale **non decida più in composizione monocratica** sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Si tratta, in particolare, della procedura prevista nei casi in cui lo straniero viene trattenuto ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 142/2015, ovverosia quelli riguardanti lo straniero proveniente da un Paese di origine designato come "sicuro" oppure lo straniero fermato per aver eluso (o tentato di eludere) i controlli, che abbia presentato domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

In questi casi, il richiedente che non abbia consegnato il «passaporto o altro documento equipollente» o che non abbia prestato «idonea garanzia finanziaria», può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale, «al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato». Il trattenimento, che può avvenire in appositi locali presso gli *hotspot* ovvero, in casi di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di accoglienza prossimi alla frontiera o alla zona di transito, non può protrarsi oltre il tempo necessario per lo svolgimento della procedura di frontiera e non oltre le quattro settimane.

Più precisamente, la disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 35-ter sopprimendo i riferimenti:

- alla composizione monocratica del giudice (vale a dire la Sezione specializzata del Tribunale) chiamato a decidere sull'istanza di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale impugnato;
- alla non impugnabilità del decreto che decide sull'istanza di sospensione.

Conseguentemente, viene inserito un nuovo comma 2-bis che:

- ammette il reclamo dinnanzi alla Corte d'appello avverso il provvedimento che decide sull'istanza di sospensione;
- estende a tale reclamo le disposizioni introdotte nell'articolo 35-bis, comma 4-bis (sulle quali, vedi *supra*).

Si ricorda che con l'art. 17, comma 1, lett. d), del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali"), attualmente in corso di esame, è stata eliminata dal comma 5 dell'art.

35-ter, in analogia con quanto disposto per gli altri ricorsi in materia di riconoscimento della protezione internazionale, la previsione della composizione collegiale dell'organo che decide sul ricorso. La scelta di eliminare il vincolo della collegialità veniva giustificata dalla Relazione illustrativa dalla volontà di snellire la procedura di impugnazione giurisdizionale, mentre la disposizione in commento reintroduce la composizione collegiale dell'organo che decide sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Il **comma 2** precisa il regime temporale di applicazione delle nuove disposizioni. In particolare, viene previsto che le stesse si applicheranno ai ricorsi presentati decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.

Si ricorda che l'articolo 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 prevede per l'entrata in vigore il medesimo termine pari a 30 giorni decorrenti dalla legge dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

<b>Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 2 del D.L. 158/2024</b>
Art. 35-bis <i>(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)</i>	Art. 35-bis <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett. a)]</i>
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.	<i>Identico</i>
2. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.	<i>Identico</i>
3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:  a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;	<i>Identico</i>

<b>Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 2 del D.L. 158/2024</b>
<p><i>b)</i> avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;</p> <p><i>c)</i> avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera <i>b-bis</i>);</p> <p><i>d)</i> avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-<i>bis</i>, comma 2, lettere <i>b)</i>, <i>b-bis</i>), <i>c)</i> ed <i>e)</i>;</p> <p><i>d-bis)</i> avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-<i>bis</i>, comma 1, lettera <i>b)</i>.</p>	
<p>4. Nei casi previsti dal comma 3, <b>lettere a), b), c), d) e d-bis)</b>, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può <b>tuttavia</b> essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e <b>assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-<i>bis</i>, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere</b></p>	<p>4. Nei casi previsti dal comma 3 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, <b>su istanza di parte, con decreto motivato</b>, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. <b>L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà prevista dal quarto periodo il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine per il deposito delle note difensive. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.</b></p>

<b>Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 2 del D.L. 158/2024</b>
b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.	
	<b>4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma.</b>
5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis.	<i>Identico</i>
6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al	<i>Identico</i>

<b>Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 2 del D.L. 158/2024</b>
<p>riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.</p>	
<p>7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-<i>bis</i>, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.</p>	<i>Identico</i>
<p>8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.</p>	<i>Identico</i>
<p>9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo</p>	<i>Identico</i>

<b>Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 2 del D.L. 158/2024</b>
8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.	
10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.	<i>Identico</i>
11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.	<i>Identico</i>
12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.	<i>Identico</i>
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente	<i>Identico</i>

<b>Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 2 del D.L. 158/2024</b>
agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4.	
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.	<i>Identico</i>
15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.	<i>Identico</i>
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.	<i>Identico</i>
17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera <i>bbis</i> ), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo.	<i>Identico</i>
17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera <i>b-bis</i> ), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo, la	<i>Identico</i>

<b>Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 2 del D.L. 158/2024</b>
comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2- <i>bis</i> .	
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.	<i>Identico</i>
Art. 35- <i>ter</i> ( <i>Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera</i> )	Art. 35- <i>ter</i> ( <i>idem</i> )
	<i>[comma 1, lett. b)]</i>
1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6- <i>bis</i> del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35- <i>bis</i> , comma 2- <i>ter</i> . La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.	<i>Identico</i>
2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero	2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero

<b>Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 2 del D.L. 158/2024</b>
<p>dell'interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonché copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice <b>in composizione monocratica</b> provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato <b>non impugnabile</b>.</p>	<p>dell'interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonché copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato.</p>
	<p><b>2-bis. Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello e si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis.</b></p>
<p>3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili.</p>	<p><i>Identico</i></p>

### **Articolo 3** *(Entrata in vigore)*

**L'articolo 3** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **24 ottobre 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.